

CAMERA DEI DEPUTATI N. 904

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUMIA

Modifica all'articolo 25 della legge 26 luglio 1984, n. 413, in materia di riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi

Presentata il 20 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 25 della legge 26 luglio 1984, n. 413, prevede che, nei confronti dei lavoratori marittimi, i singoli periodi di navigazione mercantili svolti prima del 1° gennaio 1980 siano prolungati, ai fini della concessione delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, di un ulteriore periodo ottenuto maggiorando del 40 per cento la durata dei periodi stessi, agevolazione concessa in riferimento al lavoro svolto ritenuto particolarmente usurante.

A giudizio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), condiviso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, questi prolungamenti e maggiorazioni non si applicano in occasione dei trasferimenti dei periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ad altre gestioni pensionistiche, ai sensi della

legge n. 29 del 1979, perché previsti unicamente per la concessione di prestazioni pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Tale orientamento appare al proponente in evidente contrasto con le finalità della legge sulla ricongiunzione, la quale prevede che periodi di iscrizione all'INPS possano essere ricongiunti nella gestione in cui il lavoratore risulta iscritto all'atto della domanda di pensionamento « ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione ». Ora, se è vero che la ricongiunzione dei periodi assicurativi è finalizzata al conseguimento di una sola pensione, non si può impedire che in questa pensione siano trasferiti non solo i contributi versati all'INPS ma anche i benefici e le maggiorazioni ad essi connessi.

A tale fine si presenta la proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 26 luglio 1984, n. 413, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale prolungamento è riconosciuto anche in caso di trasferimento delle posizioni contributive ad altre gestioni pensionistiche, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1979, n. 29 ».

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 240 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

